



COPIA

Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Codice ente 10341

Deliberazione n. 5 del 18.04.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di aprile alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale All'appello risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
MEZZANA arch. ALBERTO	SINDACO	Presente
FORNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERTOZZI DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BONARDI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIOBBICO CORRADO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASONI FAUSTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIGALINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MIGLIORATI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIGALINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
QUARESMINI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MAGRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PADERNO FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SAVOLDINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assessori esterni:

VALTULINI ANGIOLETTA	Presente
MONTEGIOVE MICHELA	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Antonio Tommaselli, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, arch. Alberto Mezzana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, nella misura massima dello 0,3%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, nella misura massima dello 0,2%;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonchè le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

Che è data la facoltà ai Comuni di applicare l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze e le detrazioni anche ai soggetti di cui all'art.3 co.56 l.23/12/1996 n.662 e cioè' per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- **0,76%** aliquota di base;
- **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 4 (quattro) astenuti (Quaresmini, Magri, Paderno, Savoldini), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

- a) **0,76%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- e) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche: alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4) di dare atto che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.

6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Il CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente

Con n. 12 (dodici) voti favorevoli e n. 1 (uno) astenuto (Paderno), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERI PREVENTIVI

▪ **DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 - D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Lograto, data 09.03.2012

Il Responsabile del Servizio
F.to RAG. FRANCESCA VASSALLO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to arch. Alberto Mezzana

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Tommaselli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.125 T.U.E.L. N.267/2000)

N. 153 Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune con inizio il giorno 16.05.2012 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Li'16.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Tommaselli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 T.U.E.L. N.267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione,

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

diverrà esecutiva il giorno 26.05.2012 in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune per il periodo previsto ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U.E.L. N.267/2000.

Li' 16.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Tommaselli

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
16.05.2012

[] IL SEGRETARIO COMUNALE
[] L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA